SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 852)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (MALFATTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

col Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, incaricato del coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (PEDINI)

> e col Ministro dei Lavori Pubblici (GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1977

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie.

I provvedimenti già presentati nel corso della passata legislatura sono decaduti con il sopravvenuto scioglimento delle Camere. In attuazione delle suddette norme è stato predisposto, insieme con altri, il presente disegno di legge.

Ciò premesso, occorre far presente che il disegno di legge tiene conto di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975.

Riguardo alle specifiche ragioni di opportunità che hanno determinato la presentazione del presente disegno di legge, è sufficiente ricordare le condizioni di estremo sovraffollamento della sede di Roma.

Dette condizioni sono state richiamate anche dal Consiglio regionale del Lazio al quale, ai sensi dell'articolo 10 citato, è stato chiesto il parere sulla istituzione delle nuove sedi universitarie e dei corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il problema non poteva trovare esauriente soluzione con la sola realizzazione della seconda università a Tor Vergata, già istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771. In effetti appare necessario accompagnare tale provvedimento con un più vasto decentramento geografico che equilibri meglio la distribuzione degli studenti. A tale necessità intende provvedere il disegno di legge che si unisce, che provvede a istituire anche le

_ 2 _

Università degli studi statali della Tuscia e di Cassino.

Il Titolo I è relativo alla realizzazione della predetta Università di Tor Vergata.

L'articolo 1 ne prevede le Facoltà e i corsi di laurea. Stabilisce, inoltre, che l'Università in parola è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. L'articolo 2 è relativo alla data di inizio dei corsi di laurea.

L'articolo 3 prevede che nella suddetta università, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso demandate siano esercitate da un apposito comitato tecnico amministrativo. Le competenze del comitato tecnico amministrativo anche in merito alla progettazione e alla esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università sono specificate dall'articolo 4.

L'articolo 5 stabilisce, nella prima applicazione della legge, gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università.

L'articolo 6 autorizza il Consorzio di credito per le opere pubbliche, anche in deroga alla legge istitutiva e allo Statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche obbligazionali fino al limite di 75 miliardi in cinque anni a partire dal 1977 per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università. L'articolo 7 prevede che la progettazione e l'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione mediante apposite convenzioni a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese. L'articolo 8 è relativo agli altri oneri derivanti dall'applicazione del presente titolo.

Il Titolo II è relativo alla istituzione dell'Università statale degli studi della Tuscia con sede in Viterbo (articolo 9).

L'articolo 10 stabilisce le facoltà e i corsi di laurea dell'Università su citata. I corsi di laurea in conservazione dei beni culturali mobili e artistici, conservazione dei beni culturali archivistici e librari e conservazione dei beni culturali architettonici, archivistici e naturali, di nuova istituzione, sono disciplinati dall'articolo 11.

L'articolo 12 in attesa dell'insediamento del Consiglio di amministrazione, demanda tutte le attribuzioni al Comitato tecnico amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 13 concerne gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università in parola.

L'articolo 14 garantisce agli studenti frequentanti uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, l'iscrizione alle corrispondenti facoltà statali e riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studio. Sono riconosciuti, poi, ai fini della stabilizzazione dell'incarico (articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766), i servizi prestati dai professori incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge, servizi che sono equiparati a quelli prestati dai professori incaricati nelle università statali (articolo 15).

L'articolo 16 mantiene a favore dell'Università della Tuscia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio istituito con decreto del Prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, numero 15172.

L'articolo 17 prevede la concessione di lire 150 milioni quale contributo straordinario per le istituzioni di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni, mentre l'articolo 18 prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi all'Università di cui al presente titolo.

Il Titolo III è relativo alla istituzione dell'Università statale degli studi di Cassino, con sede in Cassino (articolo 19). Le Facoltà e i corsi di laurea sono precisati dall'articolo 20.

L'articolo 21 prevede che nella suddetta Università, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribu-

zioni ad esso demandate siano esercitate da un apposito comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 22 concerne gli organici dei professori e degli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e del personale non insegnante.

Gli *articoli 23, 24 25 e 26* sono relativi al personale.

L'articolo 23 è relativo all'inquadramento del personle docente di ruolo. Riconosce, inoltre, ai fini della stabilizzazione dell'incarico i servizi prestati dai professori incaricati presso il corso di laurea in economia e commercio già funzionante in Cassino prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 24 prevede l'inquadramento anche in soprannumero del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario di ruolo in servizio nell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, al momento della soppressione dell'Istituto, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università. L'articolo 25 stabilisce la nomina e la classifica al momento della soppressione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino del personale non di ruolo non insegnante assunto in data posteriore al 30 giugno 1976, nelle categorie di impiego statale non di ruolo. L'articolo 26 concerne, infine, il riconoscimento dei servizi comunque prestati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'articolo 27 ritiene validi a determinate condizioni, ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento della laurea o diploma, gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero e l'ISEF di Cassino.

L'articolo 28 concerne il patrimonio dell'Istituto suddetto, che viene devoluto all'Università statale di Cassino. È mantenuta la eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

È concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni per la istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature (articolo 29).

L'articolo 30 istituisce in Cassino una sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, a decorrere dal 1977-1978.

L'articolo 31 prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi all'Università di cui al presente Titolo.

Il Titolo VI stabilisce le norme comuni e finali per le tre Università considerate dal presente disegno di legge.

L'articolo 32 prevede le modalità per la nomina dei Rettori.

L'articolo 33 prevede la costituzione dei Comitati ordinatori, qualora non sia possibile procedere alla costituzione immediata dei Consigli di facoltà, composti di tre membri, di cui due elettivi e uno designato dal Ministero della pubblica istruzione. Tali Comitati provvederanno, tra l'altro, ad avviare l'attività didattica, e cesseranno allorquando, attraverso la successiva aggregazione dei professori di ruolo, che verranno a far parte delle Facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costituire i Consigli di facoltà. È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengono introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I presidenti dei comitati ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli organi, i poteri dei presidi delle Facoltà.

L'articolo 34 riguarda i termini e le procedure per l'emanazione degli statuti delle Università di cui alla presente legge.

L'articolo 35 concerne la possibilità di stipulare convenzioni con enti locali e privati riuniti anche in Consorzio.

L'articolo 36 prevede le modalità per la formulazione delle piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle università nell'ambito regionale. Nel mentre l'articolo 37 stabilisce che le Università di cui trattasi si adegueranno al nuovo ordinamento universitario al momento dell'entrata in vigore della relativa legge, l'articolo 38 dispone, infine, che per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento e funzionamento delle Università.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Art. 1.

(Facoltà e corsi di laurea)

La seconda Università di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, è costituita dalle facoltà appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- 1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
- 2) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;
- 3) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
- 4) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica;
- 5) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Inizio dei corsi di laurea)

La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i

comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facoltà di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.

Art. 3.

(Comitato tecnico amministrativo)

In attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione tre consigli di facoltà, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate dal comitato tecnico amministrativo di cui alla legge 22 novembre 1972, n. 771, così integrato:

il rettore dell'Università che ne assumerà la presidenza;

un rappresentante della regione del Lazio;

un rappresentante del comune di Roma; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;

l'intendente di finanza della provincia di Roma;

cinque professori ordinari designati nel proprio seno da ciascun comitato ordinatore di cui al successivo articolo 35;

il direttore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario del comitato.

Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Università, dà esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.

Il presidente è coadiuvato da un vice presidente, eletto dal comitato stesso nel suo seno tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 22 novem-

bre 1972, n. 771, il quale potrà sostituirlo in caso di impedimento o in base a delega.

Il comitato funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

(Competenze del comitato tecnico amministrativo)

Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al Consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.

Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda Università statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.

A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Università di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di

assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle A e B.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli di amministrazione delle due Università o in assenza i comitati tecnici amministrativi saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo per i docenti il consenso degli interessati, dei posti di ruolo del personale docente e non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma.

Alla differenza di posti fra la previsione di cui alla allegata tabella A e il trasferimento di docenti in applicazione del decreto di cui al precedente comma, si provvederà mediante prelievo dai posti recati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale assistente e non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alle allegate tabelle A e B, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.

Per i posti di assistente che verranno istituiti ai sensi del precedente comma il disposto di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si applica a decorrere dal quarto anno successivo a quello della data di nomina del titolare del posto stesso a seguito di trasferimento o a seguito di concorso bandito ed espletato ai sensi dell'articolo 3 citato, e comunque dal momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

Art. 6.

(Finanziamento)

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche

obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1977, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonchè al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione dei terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Università di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto.

Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad essi inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 7.

(Affidamento in concessione delle opere)

La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da

appaltare, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Le società o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed economica.

Art. 8.

(Onere finanziario)

Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale di cui al precedente articolo 5 nonchè alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie valutati per l'esercizio finanziario 1977 in lire 5 miliardi si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente del mutuo di cui al precedente articolo 6.

TITOLO II

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 9.

(Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede in Viterbo.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi della Tusoia comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) lettere e filosofia, con corsi di laurea in lingue e letterature straniere moderne, in conservazione dei beni culturali mobili e artistici, in conservazione dei beni culturali archivistici e librari, in conservazione dei beni culturali architettonici, archeologici e naturali;
- b) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche;
- c) agraria, con il corso di laurea in scienze agrarie;
- d) scienze matematiche, fisiche e naturali, con il corso di laurea in chimica.

In relazione alle disponibilità edilizie di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti locali e privati, riuniti eventualmente in consorzi mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 35 con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico amministrativo sentiti i consigli di facoltà, o in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al successivo articolo 33 sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge dando precedenza in ogni caso a quelli necessari per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia, scienze politiche e agraria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle iscrizioni ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, mobili ed artistici e conservazione dei beni culturali archivistici e librari, conservazione dei beni culturali archivistici e librari, archeologici e naturali, con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche, alla domanda di laureati.

Art. 11.

(Istituzione di nuove lauree)

I corsi di laurea in conservazione dei beni culturali mobili e artistici, conservazione dei beni culturali archivistici e librari e conservazione dei beni culturali, architettonici, archeologici e naturali di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 10 hanno la durata di quattro anni.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte: la laurea in conservazione dei beni culturali, mobili ed artistici, la laurea in conservazione dei beni culturali archivistici e librari, la laurea in conservazione dei beni culturali architettonici, archeologici e naturali.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri interessati, saranno dettate le norme relative all'esercizio professionale e all'accesso ai pubblici impieghi.

Art. 12.

(Comitato tecnico amministrativo)

Nell'Università della Tuscia, fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al Consiglio medesimo sono esercitate dal comitato tecnico amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 13.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Tuscia sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il personale

non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle C e D.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insepnante saranno prelevati da quelli portati in

aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili relativi al personale non insegnante presso l'Università degli studi della Tuscia saranno conferiti mediante concorso riservato al personale non insegnante ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1976.

Art. 14.

(Riconoscimento degli studi)

Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Art. 15.

(Riconoscimento di incarichi di insegnamento)

Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e alle condizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre

1973, m. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi prestati dai professori incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

Art. 16. (Patrimoni)

È mantenuta a favore dell'Università degli studi della Tuscia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi della Tuscia gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 17.

(Contributo straordinario per biblioteche e laboratori)

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni presso l'Università di cui al presente titolo è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni.

Art. 18.

(Onere finanziario)

All'onere di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 17 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 500 milioni per il

personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.550 milioni per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegno di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede nell'anno finanziario 1977 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

Art. 19.

(Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi di Cassino, con sede in Cassino.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi di Cassino comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- 1) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;
- 2) economia e commercio, con il corso di laurea in economia aziendale;
- 3) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria meccanica.

L'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto

del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399, è soppresso al termine dell'ultimo anno del corso di laurea già iniziato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle disponibilità edilizie di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università predette, assicurate anche da parte di enti locali e privati, riuniti eventualmente in consorzi mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 35 con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza del comitato tecnico amministrativo sentiti i consigli di facoltà o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al successivo articolo 33 sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Comitato tecnico-amministrativo)

Nell'Università statale degli studi di Cassino fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento al Consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 22.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Cassino sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle E ed F.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973,

n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'inquadramento degli assistenti in servizio presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, di cui al successivo articolo 24 sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento della entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumen-

to dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 23.

(Inquadramento del personale docente)

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono inquadrati al momento della soppressione dell'istituto, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati di regola alla disciplina ed alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso l'anzidetto istituto, sono inquadrati, al momento della soppressione dell'istituto, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati di regola all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'oservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonchè dal decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati presso l'anzidetto istituto che siano già in possesso dei requi-

siti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e con le modalità di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e col rispetto dei requisiti ivi previsti i servizi prestati dai professori incaricati presso il corso di laurea in economia e commercio già funzionante in Cassino prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

Art. 24.

(Inquadramento del personale non docente)

Il personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario di ruolo in servizio nell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato dal momento della soppressione dell'istituto, occorrendo anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonchè dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale, di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita.

Il personale inquadrato conserva a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità maturata.

A domanda, il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

(Personale non docente non di ruolo)

Il personale non di ruolo non insegnante, assunto in data non posteriore al 30 giugno 1976 ed in servizio presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato al momento della soppressione dell'istituto, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale suddetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con l'esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella F annessa alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 24.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e all'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto all'applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Trattamento di quiescenza e previdenza)

I servizi comunque prestati presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino antecedentemente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli organici statali sono computati a domanda dell'interessato ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I servizi di cui al precedente comma comunque resi con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, sono ricongiungibili secondo le vigenti disposizioni del testo unico precitato.

Art. 27.

(Riconoscimento degli studi)

Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino e all'istituto superiore di educazione fisica funzionante in Cassino, sono ammessi a iscriversi presso la corrispondente facoltà statale o la sezione staccata dell'ISEF di Roma di cui al successivo articolo 30, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi dai competenti organi acca-

- 22 -

demici dell'Università o dell'istituto superiore presso i quali lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea o di diploma sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre la dissertazione di laurea o di diploma, due argomenti oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea o di diploma.

Art. 28. (Patrimoni)

Il patrimonio dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della cessazione è devoluto all'Università statale di Cassino. È mantenuta la eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

Restano fermi in favore dell'Università degli studi di Cassino gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese costituito con decreto prefettizio numero 21141/3 del 13 maggio 1968 e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche, in ordine al funzionamento dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 29.

(Contributo straordinario per biblioteche e laboratori)

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni presso l'Università degli studi di cui alla presente legge è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni.

Art. 30.

(Istituzione di una sezione staccata dell'ISEF di Roma)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e fino all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e alla conseguente soppres-

sione degli ISEF, è istituita in Cassino una sezione staccata dell'ISEF di Roma. Lo Stato corrisponderà annualmente all'ISEF di Roma un contributo aggiuntivo di lire 100 milioni.

Art. 31.

(Onere finanziario)

Agli oneri di lire 150 e di lire 100 milioni relativi rispettivamente, ai precedenti articoli 29 e 30 e a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 330 milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.250 milioni per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegno di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1977 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV NORME COMUNI E FINALI

Art. 32.

(Rettori)

Nella prima applicazione i rettori di cui alla presente legge, saranno eletti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori e, se costituiti, i consigli di facoltà.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e potrà essere confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

Art. 33.

(Comitati ordinatori)

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potra rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.

Art. 34.

(Statuti)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge.

Gli statuti comprenderanno, tra l'altro, i piani di studio dei corsi di laurea di nuova istituzione.

Essi entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 35.

(Convenzioni)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione

di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 36.

(Programmazione delle immatricolazioni nell'ambito regionale)

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le Università della Regione per ogni anno accademico i Rettori delle predette Università unitamente a un rappresentante dei docenti e degli studenti eletti dai rispettivi Consigli di amministrazione, ad un rappresentante della Regione e ad un rappresentante di ciascun Comune sede di Università che siano membri di uno dei suddetti Consigli, indicato rispettivamente dalla Regione e dai Comuni stessi, sulla base dei pareri espressi dai rispettivi Consigli di amministrazione formulano congiuntamente le proposte da inviare al Ministero della pubblica istruzione per la definizione, mediante decreti ministeriali, del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle rispettive Università, tenuto conto della residenza e con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed ai corsi di laurea già attivati.

Art. 37.

(Norma di rinvio)

Le Università di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 38.

(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento universitario.

TABELLA A

2ª UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

					POSTI
Facoltà di <i>Giurisprudenze</i>	a				
Professori universitari					25
Assistenti universitari	•			•	40
Facoltà di <i>Lettere e filoso</i>	fia				
Professori universitari					10
Assistenti universitari				•	20
Facolt à di <i>Medicina e chi</i> i	rur	gia	ı		
Professori universitari					45
Assistenti universitari	•	•		•	170
Facoltà di Scienze matem siche e naturali	ati	ch	e, 7	fi-	
Professori universitari					45
Assistenti universitari				•	80
Facoltà di <i>Ingegneria</i>					
Professori universitari					25
Assistenti universitari					60

TABELLA B

UNIVERSITA DI TOR VERGATA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

	POSTI
Dirigente superiore	1
Direttivi	6
Carriera direttiva di ragioneria del-	
le segreterie universitarie	2

	POSTI
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrati- va delle segreterie universitarie	12
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	43
Carriera direttiva del personale del- le biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	10
Carriera direttiva dei tecnici lau- reati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	17
Carriera esecutiva dei tecnici	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	-
degli uffici tecnici	1
Carriera usiliaria	20
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	4
Operai di 3ª categoria	8

TABELLA C

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

				POSTI
Facoltà di <i>Lettere e filoso</i>	fia			
Professori universitari			•	12
Assistenti universitari	•	•		16
Facoltà di <i>Scienze politic</i>	he			
Professori universitari				8
Assistenti universitari				10
Facoltà di <i>Agraria</i>				
Professori universitari				12
Assistenti universitari				14

Facoltà di Scienze matematiche, fi- siche e naturali	POSTI
Professori universitari	10
Assistenti universitari	12

TABELLA D

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

	POSTI
Primo dirigente	1
Direttivi	4
Carriera direttiva di ragioneria del- le segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrati- va delle segreterie universitarie	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	25
Carriera direttiva del personale del- le biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	7
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici	16
coadiutori	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici	1
degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	4
Operai di 3ª categoria	6

TABELLA E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di Lettere e filosofia	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	10
Facoltà di <i>Economia e commercio</i>	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	12
Facoltà di <i>Ingegneria</i>	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	10

TABELLA F

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

	POSTI
Primo dirigente	1
Direttivi	3
Carriera direttiva di ragionieria del-	
le segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria	
delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrati-	
va delle segreterie universitarie .	6
Carriera esecutiva amministrativa	
delle segreterie universitarie	19

POSTI
1
6
5
13
25
1
_
1
15
1
2
4